

**REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO (TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA)
DELL'ENERGIA ELETTRICA NEI CASI DI MOROSITÀ DEI CLIENTI
FINALI O DI INADEMPIMENTO DA PARTE DEL VENDITORE**

REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO (TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA) NEI CASI DI MOROSITÀ DEI CLIENTI FINALI O DI INADEMPIMENTO DA PARTE DEL VENDITORE	1
TITOLO I-DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 Definizioni	3
Articolo 2 Ambito oggettivo	4
TITOLO II – REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO E DI TRASPORTO NEI CASI DI MOROSITA' DEI CLIENTI FINALI DISALIMENTABILI	5
Articolo 3 Morosità dei clienti finali disalimentabili	5
Articolo 4 Richiesta di sospensione della fornitura	5
Articolo 5 Sospensione della fornitura di energia elettrica	6
Articolo 6 Effetti della richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica sullo switching dei clienti finali	7
Articolo 7 Riattivazione della fornitura di energia elettrica	8
Articolo 8 Switching dei clienti finali serviti in salvaguardia	8
Articolo 9 Ulteriori obblighi informativi dell'impresa distributrice	9
Articolo 10 Clausole negoziali da inserire nei contratti di vendita	9
TITOLO III- REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO E DI TRASPORTO NEI CASI DI INADEMPIMENTO DA PARTE DEL VENDITORE	10
Articolo 11 Ambito di applicazione	10
Articolo 12 Obblighi di Terna e dell'impresa distributrice per inadempimento relativi al servizio di dispacciamento	10
Articolo 13 Obblighi dell'impresa distributrice per inadempimento relativi al servizio di trasporto	11
Articolo 14 Attivazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia per inadempimento del venditore	12
TITOLO IV- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	12
Articolo 15 Indennizzi a carico dell'impresa distributrice	12
Articolo 16 Disposizioni transitorie per l'anno 2008 in materia di sospensione della fornitura per i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio	13
Articolo 17 Obblighi informativi transitori in capo alle imprese distributrici	14
Articolo 18 Clienti finali non disalimentabili	14
Articolo 19 Morosità dei clienti finali non disalimentabili nel mercato libero	15
Articolo 20 Ulteriori obblighi informativi dell'impresa distributrice	15
Articolo 21 Disposizioni finali	16

TITOLO I-DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente integrato e modificato, all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007 n. 278/07, alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 come successivamente integrata e modificata, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **Cliente finale disalimentabile** è il cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte dell'esercente la vendita la sospensione della fornitura;
- **Cliente finale non disalimentabile** è il cliente finale, individuato ai sensi dell'articolo 18, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura richiesta da parte dell'esercente la vendita;
- **Esercente la vendita** è alternativamente il venditore, l'esercente la maggior tutela o l'esercente la salvaguardia controparte del contratto di vendita di energia elettrica con il cliente finale;
- **Esercente la vendita entrante** è il venditore o l'esercente la maggior tutela, che, in qualità di controparte di un nuovo contratto di vendita di energia elettrica con il cliente finale titolare di un punto di prelievo, presenta all'impresa distributrice la richiesta di *switching* con riferimento al medesimo punto;
- **Esercente la vendita uscente** è l'esercente la vendita che, con riferimento al cliente finale titolare del punto di prelievo indicato nella richiesta di *switching*, a decorrere dalla data di efficacia dello *switching*:
 - a) cessa di essere l'utente del dispacciamento e del trasporto qualora il medesimo esercente la vendita sia un venditore del mercato libero o nella salvaguardia;
 - b) cessa di erogare il servizio di maggior tutela al medesimo cliente;
- **Inadempimento del venditore** è l'inadempimento del pagamento degli importi dovuti dal venditore per il servizio di trasporto o per il servizio di dispacciamento in base ai relativi contratti;
- **Morosità del cliente finale** è l'inadempimento del pagamento degli importi dovuti dal cliente finale all'esercente la vendita in base al relativo contratto di vendita;
- **POD** è il codice identificativo alfanumerico di cui al comma 37.1 della deliberazione n. 111/06;
- **Switching** è la variazione dell'utente del dispacciamento relativa a uno o più punti di prelievo associati a un cliente finale;

- **Servizio di trasporto** è il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice nel cui ambito territoriale è ubicato il punto di prelievo del cliente finale; erogare i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica e, indirettamente, il servizio di trasmissione
- **Sospensione della fornitura** è la mancata consegna fisica dell'energia elettrica di uno o più punti di prelievo a seguito della morosità del cliente finale titolare dei medesimi punti di prelievo;
- **Venditore** è il soggetto controparte del contratto di vendita con il cliente finale nel mercato libero che ha ricevuto mandato per la sottoscrizione dei contratti di trasporto e di dispacciamento dal medesimo cliente finale;

-- * --

- **deliberazione n. 200/99** è la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione n. 111/06** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione n. 333/07** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 333/07 e successive modificazioni e integrazioni;
- **TIV (Testo integrato vendita)** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente modificato e integrato;
- **TILP (Testo integrato load profiling)** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (*load profiling per fasce*) approvato con deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007 n. 278/07.

Articolo 2

Ambito oggettivo

2.1 Il presente provvedimento:

- a) disciplina la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto nei casi di morosità del cliente finale;
- b) disciplina la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto nei casi di inadempimento del venditore;
- c) definisce gli obblighi informativi in capo alle imprese distributrici, a Terna e agli esercenti la vendita nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b).

TITOLO II – REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO E DI TRASPORTO NEI CASI DI MOROSITA' DEI CLIENTI FINALI DISALIMENTABILI

Articolo 3

Morosità dei clienti finali disalimentabili

- 3.1 Le disposizioni di cui al presente Titolo II si applicano nei casi di morosità dei clienti finali disalimentabili.
- 3.2 L'esercente la vendita può richiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura con le modalità di cui all'articolo 4. Prima di effettuare la richiesta, l'esercente la vendita è tenuto a costituire in mora il cliente finale, mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata, in cui devono essere almeno indicati:
- a) il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 - b) il termine decorso il quale, in costanza di mora, l'esercente la vendita provvederà ad inviare all'impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura;
 - c) le modalità con cui il cliente può comunicare l'avvenuto pagamento.
- 3.3 Il termine di cui al comma 3.2 lettera a) non può comunque essere inferiore a 5 giorni dall'avvenuto avviso postale o dell'avvenuta consegna al cliente finale della raccomandata contenente la comunicazione di cui al medesimo comma 3.2.
- 3.4 Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, la comunicazione di cui al comma 3.2 dovrà inoltre specificare che, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e che, decorsi 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

Articolo 4

Richiesta di sospensione della fornitura

- 4.1 La richiesta di sospensione della fornitura può essere presentata:
- a) dal venditore per i clienti finali serviti sul mercato libero;
 - b) dall'esercente la maggior tutela per i clienti finali nei cui confronti eroga tale servizio;
 - c) dall'esercente la salvaguardia per i clienti finali nei cui confronti eroga tale servizio.
- 4.2 La richiesta di sospensione della fornitura di uno o più punti di prelievo relativi ad un cliente finale moroso è presentata all'impresa distributrice attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che

fornisca all' esercente la vendita idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna della richiesta all'impresa distributrice. Tale richiesta è valida se riporta, per ciascun punto di prelievo oggetto della medesima richiesta, i seguenti elementi informativi:

- a) il POD;
- b) la partita IVA o il codice fiscale del cliente finale.

4.3 La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata all'impresa distributrice nei casi in cui:

- a) non sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 3.2 nei modi ivi stabiliti;
- b) il cliente finale abbia comunicato all' esercente la vendita l'avvenuto pagamento secondo una delle modalità di cui al comma 3.2, lettera c);
- c) l'importo del mancato pagamento sia inferiore o eguale all'ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione rilasciata dal cliente finale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
- d) per i clienti in maggior tutela, la morosità del cliente finale sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di energia elettrica;
- e) in presenza di un reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa distributrice competente;
- f) con riferimento a clienti finali connessi in bassa tensione, la loro morosità non riguardi pagamenti espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi definita dall'Autorità.

4.4 La richiesta di sospensione inoltrata dall' esercente la vendita può essere revocata dal medesimo in qualsiasi momento. Qualora la revoca della richiesta di sospensione pervenga successivamente all'intervento di sospensione della fornitura, la medesima equivale ad una richiesta di riattivazione di cui al comma 7.1.

Articolo 5

Sospensione della fornitura di energia elettrica

5.1 A seguito della richiesta di sospensione della fornitura, l'impresa distributrice:

- a) effettua l'intervento di sospensione della fornitura di tutti i punti di prelievo inclusi nella richiesta medesima, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
- b) informa l' esercente la vendita richiedente la sospensione riguardo all'esito positivo dell'intervento indicando la data in cui l'operazione è stata effettuata, entro 2 giorni lavorativi successivi all'effettivo intervento di sospensione della fornitura;

- c) qualora sia impossibilitata ad effettuare l'intervento di sospensione della fornitura per cause ad essa non imputabili ai sensi del comma 79.1, lettera a) e b) della deliberazione n. 333/07, comunica il mancato intervento all'esercente la vendita entro 2 giorni lavorativi successivi all'effettivo tentativo di sospensione.
- 5.2 L'intervento di sospensione della fornitura non può essere eseguito durante i giorni indicati come festivi, ivi compreso il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il punto di prelievo, i sabati ed i giorni che precedono il sabato o i festivi.
- 5.3 Qualora il termine di cui al comma 5.1, lettera a), scada in uno dei giorni di cui al comma 5.2, esso è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
- 5.4 Nella comunicazione di cui al comma 5.1, lettera c), l'impresa distributrice è tenuta anche ad indicare:
- a) il POD e la partita IVA o il codice fiscale relativi a ciascuno dei punti di prelievo oggetto della richiesta di sospensione per cui la medesima richiesta non è andata a buon fine;
 - b) le cause del mancato intervento ai sensi dell'articolo 79, comma 79.1, lettere a) e b), della deliberazione n. 333/07.
- 5.5 Per i punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche, l'impresa distributrice è tenuta a procedere, prima della sospensione della fornitura, alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile, secondo i medesimi tempi previsti al comma 5.1, lettera a). Decorsi 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, l'impresa distributrice procede, in caso di mancata richiesta di riattivazione da parte del venditore, alla sospensione della fornitura.
- 5.6 Nei casi di cui al comma 5.5, l'impresa distributrice informa l'esercente la vendita richiedente la sospensione riguardo all'avvenuta riduzione della potenza indicando la data in cui l'operazione è stata effettuata, entro 2 giorni lavorativi successivi all'effettivo intervento.

Articolo 6

Effetti della richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica sullo switching dei clienti finali

- 6.1 Qualora una richiesta di *switching* sia riferita a punti di prelievo già sospesi per morosità del cliente finale, l'impresa distributrice è tenuta a informare l'esercente la vendita entrante, entro 4 giorni dal ricevimento dalla richiesta di *switching* inoltrata dal medesimo esercente, che il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione da parte dell'esercente la vendita uscente.
- 6.2 Il venditore entrante può revocare la richiesta di *switching* relativa al punto di prelievo sospeso per morosità entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 6.1. Detta revoca è efficace se l'impresa distributrice non ha ricevuto la comunicazione di cui al comma 21.4.

- 6.3 Qualora una richiesta di *switching* sia riferita a punti per i quali successivamente pervenga una richiesta di sospensione della fornitura ai sensi dell'articolo 4, l'impresa distributrice procede alla sospensione della fornitura ai sensi dell'articolo 5, dandone comunicazione all'esercente la vendita entrante entro 4 giorni dalla richiesta di sospensione.
- 6.4 Nelle ipotesi di cui al comma 6.1, qualora il venditore entrante non si avvalga della facoltà di cui al comma 6.2, e al comma 6.3, l'impresa distributrice è tenuta ad eseguire la richiesta di *switching* riattivando, alla data di efficacia dello *switching*, la fornitura del cliente finale in precedenza sospesa.

Articolo 7

Riattivazione della fornitura di energia elettrica

- 7.1 La riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità avviene con le tempistiche e le modalità previste all'articolo 68 della deliberazione n. 333/07.
- 7.2 L'impresa distributrice è tenuta ad informare l'esercente la vendita, entro 2 giorni lavorativi dalla data di riattivazione della fornitura, dell'avvenuta riattivazione indicando la data in cui l'intervento è stato effettuato.
- 7.3 L'impresa distributrice, qualora sia impossibilitata ad effettuare l'intervento di riattivazione per le cause di cui dell'articolo 79, comma 79.1, lettera a) e b) della deliberazione n. 333/07, ne informa l'esercente la vendita, entro 1 giorno lavorativo dall'avvenuto tentativo, indicando per ciascun punto di prelievo non riattivato gli elementi informativi di cui al comma 4.2 e le cause del mancato intervento.

Articolo 8

Switching dei clienti finali serviti in salvaguardia

- 8.1 Il presente articolo si applica alle procedure di *switching* relative a punti di prelievo associati a clienti finali in precedenza forniti dall'esercente la salvaguardia, per un periodo non superiore ai tre mesi successivi dall'uscita del cliente finale dal servizio di salvaguardia.
- 8.2 La richiesta di *switching* contiene, a pena di irricevibilità, la proposta irrevocabile del venditore entrante di acquistare, secondo le modalità di cui ai commi 8.4 ed 8.5 ed alle condizioni economiche di cui al comma 8.6, l'eventuale credito dell'esercente la salvaguardia, nei confronti del cliente finale, relativo alle due ultime fatture emesse per il servizio prestato. La proposta irrevocabile deve essere sospensivamente condizionata al fatto che, alla data di cui al comma 8.5, il proponente sia ancora utente del dispacciamento dei punti di prelievo oggetto della proposta.
- 8.3 Il credito di cui al comma 8.2 comprende le somme esposte in fattura a titolo di corrispettivo, nonché la restituzione di eventuali interessi maturati per il ritardo nel pagamento.

- 8.4 L'esercente la salvaguardia può procedere alla cessione del credito di cui al comma 8.2, notificando al venditore entrante copia delle fatture non pagate, unitamente all'indicazione degli elementi necessari al fine del calcolo degli eventuali interessi.
- 8.5 La notifica di cui al comma 8.4 deve essere effettuata dopo la data entro cui doveva essere pagata l'ultima fattura, ma non oltre i 20 giorni successivi. Decorso inutilmente quest'ultimo termine, la proposta di acquisto di cui al comma 8.2 diviene inefficace.
- 8.6 Per il credito acquistato ai sensi del presente articolo, il venditore entrante corrisponde all'esercente la salvaguardia una somma pari al 100% delle somme esposte nella fattura a titolo di corrispettivo.

Articolo 9

Ulteriori obblighi informativi dell'impresa distributrice

- 9.1 Contestualmente all'intervento di sospensione della fornitura, l'impresa distributrice effettua la rilevazione dei dati di misura dei punti di prelievo oggetto dell'intervento, secondo le previsioni stabilite ai commi 18.3 e 18.4 del TIV.
- 9.2 L'impresa distributrice comunica, entro i termini di cui al comma 37.4 della deliberazione n. 111/06, all'esercente la vendita l'elenco dei punti di prelievo per i quali è stata richiesta la sospensione della fornitura per morosità specificando se il punto risulta sospeso. Tale comunicazione riporta, per ciascun punto di prelievo, i medesimi elementi informativi di cui al comma 4.2.
- 9.3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'Articolo 8, l'impresa distributrice è tenuta a rilasciare all'esercente la salvaguardia entro 2 giorni lavorativi successivi alla richiesta dell'esercente medesimo il nominativo dell'esercente la vendita, controparte del cliente finale.

Articolo 10

Clausole negoziali da inserire nei contratti di vendita

- 10.1 I contratti di vendita di energia elettrica predisposti dagli esercenti la vendita dovranno contenere espressa indicazione:
- a) del termine ultimo che intercorre tra la scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione e l'attivazione delle procedure previste in caso di morosità del cliente;
 - b) del termine, comunque non inferiore a 5 giorni, successivo all'avvenuto avviso postale o all'avvenuta consegna della raccomandata da parte del cliente finale decorso il quale il venditore richiederà la sospensione della fornitura;
 - c) delle modalità di comunicazione da parte del cliente all'esercente la vendita dell'avvenuto pagamento in caso di solleciti;

- d) del diritto dell'esercente la vendita di richiedere all'impresa distributrice, in caso di morosità del cliente, la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente;
- e) del diritto dell'esercente la vendita di richiedere al cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità.

10.2 Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, i contratti di vendita devono altresì specificare che, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e che, decorsi 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

10.3 Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 6.2, il contratto di vendita deve contenere espressa indicazione che l'esecuzione del contratto è condizionata al fatto che il cliente finale non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di *switching*.

TITOLO III- REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO E DI TRASPORTO NEI CASI DI INADEMPIMENTO DA PARTE DEL VENDITORE

Articolo 11

Ambito di applicazione

11.1 Le disposizioni di cui al presente Titolo III si applicano nel caso in cui il venditore risulta inadempiente verso Terna o verso l'impresa distributrice relativamente alle obbligazioni inerenti rispettivamente al contratto di dispacciamento e al contratto di trasporto.

11.2 Le disposizioni di cui al presente Titolo III prevedono obblighi di comunicazione in capo a Terna e alle imprese distributrici nonché le modalità di trasferimento dei punti di prelievo inseriti nel contratto di dispacciamento del venditore inadempiente al servizio di maggior tutela o al servizio di salvaguardia.

Articolo 12

Obblighi di Terna e dell'impresa distributrice per inadempimento relativi al servizio di dispacciamento

12.1 Contestualmente all'invio della comunicazione di diffida prevista ai sensi dell'articolo 13 del Contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per punti di prelievo, Terna è tenuta ad comunicare ciascuna impresa distributrice di riferimento il termine decorso il quale il contratto di dispacciamento relativo al medesimo venditore verrà risolto.

- 12.2 Ciascuna impresa distributrice di riferimento di cui al comma 12.1 provvede ad informare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di Terna:
- a) i clienti finali titolari dei punti di prelievo associati al venditore inadempiente che, qualora il medesimo non adempia alle proprie obbligazioni, il contratto di dispacciamento e il contratto di trasporto si intendono risolti;
 - b) le imprese distributrici sottese, indicando il termine decorso il quale il contratto di dispacciamento del venditore inadempiente si intenderà risolto.
- 12.3 Ciascuna impresa distributrice sottesa di cui la comma 12.2, lettera b), provvede ad informare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'impresa distributrice di riferimento, i clienti finali titolari dei punti di prelievo associati al venditore inadempiente che, qualora il medesimo non adempia alle proprie obbligazioni, il contratto di dispacciamento e il contratto di trasporto si intendono risolti.
- 12.4 La comunicazione ai clienti finali effettuata dall'impresa distributrice ai sensi dei commi 12.2 e 12.3 deve riportare:
- a) la data a partire dalla quale i punti di prelievo associati al cliente finale saranno trasferiti nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico o nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia a seconda che il cliente abbia diritto al servizio di maggior tutela o al servizio di salvaguardia;
 - b) il termine ultimo entro il quale il cliente finale può concludere un nuovo contratto di vendita con un venditore diverso dal preesistente, al fine di evitare l'attivazione del servizio di maggior tutela o del servizio di salvaguardia.

Articolo 13

Obblighi dell'impresa distributrice per inadempimento relativi al servizio di trasporto

- 13.1 In caso di inadempimenti del venditore, l'impresa distributrice interessata è tenuta a:
- a) diffidare per iscritto il venditore ad adempiere entro un termine decorso inutilmente il quale il contratto di trasporto si intende risolto;
 - b) informare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui alla lettera a), i clienti finali titolari dei punti di prelievo associati al venditore inadempiente che qualora il medesimo non adempia alle proprie obbligazioni, il contratto di dispacciamento e il contratto di trasporto si intendono risolti.
- 13.2 La comunicazione di cui al comma 13.1 lettera b), riporta i medesimi elementi informativi della comunicazione di cui al comma 12.4.
- 13.3 Decorso il termine riportato nella comunicazione di diffida di cui al comma 13.1 lettera a), e qualora il venditore non adempia ai propri obblighi, l'impresa

distributrice è tenuta a informare Terna che il contratto di trasporto con riferimento al medesimo venditore si intende risolto.

Articolo 14

Attivazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia per inadempimento del venditore

- 14.1 L'impresa distributrice è tenuta ad inviare all'esercente la maggiore tutela o all'esercente la salvaguardia interessati, l'elenco dei punti di prelievo di rispettiva competenza oggetto del contratto di dispacciamento concluso dal venditore, al quale è stata comunicata una diffida ai sensi del comma 12.1 e del comma 13.1.
- 14.2 La comunicazione di cui al comma 14.1 deve avvenire entro 2 giorni lavorativi dalla diffida di cui al comma 12.1 o al comma 13.1, e deve indicare:
- a) l'elenco dei punti di prelievo associati al venditore inadempiente, dando evidenza per ciascun punto di prelievo del POD, della partita IVA o del codice fiscale del cliente finale;
 - b) la data a partire dalla quale i punti di prelievo potrebbero essere trasferiti nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico o nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia.
- 14.3 A seguito della risoluzione dei contratti di dispacciamento e di trasporto per inadempimento del venditore, l'impresa distributrice provvede, secondo le tempistiche previste per le altre variazioni dell'utente del dispacciamento per uno o più punti di prelievo a trasferire i punti di prelievo associati al venditore inadempiente:
- a) nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico per i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela;
 - b) nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia per i clienti aventi diritto alla salvaguardia.

TITOLO IV- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15

Indennizzi a carico dell'impresa distributrice

- 15.1 Fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione n. 333/07 nei casi di indennizzo per mancato rispetto dei tempi di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità per cause imputabili all'impresa distributrice, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei casi di mancato intervento di sospensione della fornitura su richiesta dell'esercente la vendita nei tempi previsti dal comma 5.1, lettera a) per cause imputabili all'impresa distributrice ai sensi del comma 79.1, lettera c) della deliberazione n. 333/07.
- 15.2 L'impresa distributrice è tenuta al versamento all'esercente la vendita di indennizzi pari a quelli fissati dalla deliberazione n. 333/07.

- 15.3 Nei casi in cui il cliente finale è titolare di punti di prelievo connessi in alta tensione, gli indennizzi sono pari a quelli fissati ai sensi dell'articolo 80 della deliberazione n. 333/07 con riferimento a clienti finali titolari di punti di prelievo connessi in media tensione.

Articolo 16

Disposizioni transitorie per l'anno 2008 in materia di sospensione della fornitura per i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio

- 16.1 Per i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio, l'impresa distributrice, fino al 31 dicembre 2008, non è tenuta agli obblighi di cui al comma 5.1 e a versare i corrispondenti indennizzi in caso di mancato intervento di sospensione. In luogo, valgono le disposizioni di cui al presente articolo.
- 16.2 Con riferimento a ciascun mese, l'impresa distributrice è tenuta ad effettuare l'intervento di sospensione della fornitura per un numero di richieste non inferiore alla propria capacità mensile di sospensione fissata pari, per ciascuna impresa distributrice, al valore massimo tra:
- a) il numero medio mensile di sospensioni effettuate per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2007;
 - b) il prodotto tra 0,25% e il totale dei punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio localizzati nell'ambito territoriale della medesima impresa distributrice.
- 16.3 La capacità mensile di sospensione determinata ai sensi del comma 16.2, è attribuita a ciascun esercente la vendita sulla base del rapporto tra i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio associati al medesimo esercente e il totale dei punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio nel proprio ambito territoriale.
- 16.4 Le richieste di sospensione devono essere inoltrate all'impresa distributrice da ciascun esercente la vendita settimanalmente. L'esercente la vendita deve adempiere a tutte le previsioni di cui all'articolo 4 e può indicare, con riferimento alle richieste di sospensione inoltrate, un ordine di priorità nella sospensione dei punti di prelievo.
- 16.5 L'impresa distributrice è tenuta ad effettuare l'intervento di sospensione sulla base delle richieste di sospensione della fornitura inoltrate dall'esercente la vendita ai sensi del comma 16.4, tenendo conto dell'ordine attribuito dal medesimo esercente, entro otto giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
- 16.6 Qualora, in una settimana, il numero complessivo dei punti di prelievo associati alle richieste di sospensione inoltrate da un esercente la vendita risulti superiore ad un ammontare pari ad un quarto della quota di capacità mensile di sospensione attribuita al medesimo esercente la vendita ai sensi del comma 16.3, l'impresa distributrice non è tenuta ad effettuare l'intervento di sospensione per il numero di punti di prelievo eccedenti a tale ammontare.

16.7 L'impresa distributrice è tenuta a comunicare all'esercente la vendita:

- a) l'esito positivo dell'intervento di sospensione, indicando la data in cui l'operazione è stata effettuata, entro 4 giorni lavorativi successivi all'intervento di sospensione della fornitura;
- b) il mancato intervento di sospensione, specificando le cause del mancato intervento ai sensi del comma 79.1 della deliberazione n. 333/07, entro 4 giorni lavorativi successivi al tentativo di sospensione.

Articolo 17

Obblighi informativi transitori in capo alle imprese distributrici

17.1 A partire dal 9 giugno 2008 e, successivamente entro il quinto giorno lavorativo successivo dalla fine di ciascun bimestre, ciascuna impresa distributrice di cui all'Articolo 16 comunica all'Autorità:

- a) il numero totale di punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio ubicati nel proprio ambito territoriale, specificando la percentuale dei medesimi punti serviti, in ciascun mese del bimestre precedente, dall'esercente la maggior tutela;
- b) con riferimento alla sola comunicazione del 9 giugno 2008, le informazioni di cui comma 16.2, lettera a);
- c) il numero di richieste di sospensione ricevute nel bimestre precedente e il numero totale di punti di prelievo interessati distinti per esercente la vendita e per livello di tensione;
- d) il numero di sospensioni effettuate in ciascun mese, distinti per esercente la vendita e per livello di tensione;
- e) il numero di sospensioni non effettuate per ciascun mese, distinti per esercente la vendita.

Articolo 18

Clienti finali non disalimentabili

18.1 I clienti non disalimentabili sono i clienti che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- a) fino all'emanazione della normativa concernente criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soggetti economicamente svantaggiati nella quale verranno identificati i clienti finali in gravi condizioni di salute, i clienti finali identificati ai sensi del comma 8.3, lettera e) della deliberazione n. 200/99;
- b) i clienti finali identificati ai sensi del Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 e s.m.i.;
- c) altri clienti finali diversi da quelli identificati ai precedenti punti a) e b), per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall'impresa distributrice, non è stata prevista da parte della medesima impresa distributrice la sospensione della fornitura in relazione alla funzioni di pubblica utilità svolta dai medesimi.

- 18.2 Ciascuna impresa distributrice predispone e aggiorna un elenco dei clienti finali non disalimentabili, contenente il POD e la partita IVA o il codice fiscale di ciascuno dei punti di prelievo per i quali l'impresa distributrice attribuisce la qualifica di cliente finale non disalimentabile.
- 18.3 Dall'elenco di cui al comma 18.2 le imprese distributrici espungono i clienti finali che dichiarano per iscritto al proprio esercente la vendita e sotto la propria responsabilità di non voler essere ricompresi nella categoria di cliente finale non disalimentabile, esonerando contestualmente terzi da eventuali conseguenze di tale dichiarazione. A tal fine, l'esercente la vendita trasmette tempestivamente all'impresa distributrice l'eventuale dichiarazione del cliente finale.

Articolo 19

Morosità dei clienti finali non disalimentabili nel mercato libero

- 19.1 In caso di morosità dei clienti finali non disalimentabili, il venditore può risolvere i relativi contratti di dispacciamento e di trasporto per gli effetti di cui al comma 19.3.
- 19.2 La richiesta di risoluzione del contratto di trasporto è presentata dal venditore all'impresa distributrice attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca al medesimo documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna della richiesta. Tale richiesta è valida se riporta, per ciascun punto di prelievo, i seguenti elementi informativi:
- a) il POD;
 - b) la partita IVA o il codice fiscale del cliente finale;
 - c) la specificazione che la richiesta di risoluzione è inoltrata a seguito dello stato di morosità del cliente finale.
- 19.3 A seguito della richiesta di risoluzione del contratto di trasporto per morosità del cliente finale non disalimentabile, l'impresa distributrice provvede a trasferire i punti di prelievo oggetto della medesima richiesta nel contratto di dispacciamento:
- a) dell'Acquirente unico, per i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela;
 - b) dell'esercente la salvaguardia, per i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia.
- 19.4 L'attivazione dei servizi di maggior tutela o di salvaguardia per morosità del cliente di cui al comma 19.3 avviene secondo le medesime tempistiche previste per le altre variazioni dell'utente del dispacciamento per uno o più punti di prelievo.

Articolo 20

Ulteriori obblighi informativi dell'impresa distributrice

- 20.1 L'impresa distributrice comunica mensilmente, entro i medesimi termini di cui al comma 37.4 della deliberazione n. 111/06, all'esercente la vendita l'elenco dei punti di prelievo associati a clienti finali non disalimentabili di cui al comma 18.1.

Tale comunicazione riporta, per ciascun punto di prelievo, i medesimi elementi informativi inseriti nell'elenco di cui al comma 18.2.

- 20.2 L'impresa distributrice specifica, nella comunicazione di cui al comma 4.3 del TIV, se l'attivazione dei servizi di maggior tutela o di salvaguardia è effettuata per morosità del cliente finale non disalimentabile.

Articolo 21

Disposizioni finali

- 21.1 Le disposizioni di cui ai Titoli II e III si applicano a decorrere dall'1 marzo 2008.
- 21.2 Le disposizioni di cui al Titolo IV si applicano a decorrere dall'1 aprile 2008 fatto salvo quanto previsto al presente articolo.
- 21.3 Ciascuna impresa distributrice comunica entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento alle Prefetture e all'Autorità l'elenco di cui al comma 18.2, ad eccezione dei clienti finali di cui al comma 18.1, lettera a), specificando, per ciascun cliente, le caratteristiche che danno titolo alla qualifica di cliente non disalimentabile. Successivamente alle indicazioni ricevute dalle Prefetture, ciascuna impresa distributrice provvede alla pubblicazione di un estratto dell'elenco di cui al comma 18.2, ad eccezione dei clienti finali di cui al comma 18.1, lettera a), contenente unicamente il POD.
- 21.4 A partire dal mese di marzo, ciascuna impresa distributrice di cui all'articolo 16 comunica, entro i medesimi termini di cui al comma 37.4 della deliberazione n. 111/06, a ciascun esercente la vendita, la capacità mensile di sospensione assegnata al medesimo esercente relativa al mese successivo.
- 21.5 Ciascun esercente la vendita comunica all'impresa distributrice l'avvenuta risoluzione del contratto di vendita e la relativa decorrenza di cessazione, entro i medesimi termini di cui al comma 37.4 della deliberazione n. 111/06.